

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1450-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1959 (Stampato n. 351)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 luglio 1959*

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, effettuati in Roma il 24 giugno, il 4-26 ottobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento si collega ad altri analoghi che disciplinano la materia dell'assegnazione di eccedenze agricole che gli Stati Uniti vanno

facendo a titolo di aiuto e di collaborazione con vari Paesi.

Accordi e scambi di Note in merito a tale materia sono già stati presentati al Parla-

mento per la ratifica. Facciamo quindi riferimento a precedenti nozioni per la migliore intesa anche del provvedimento presente.

Nel caso presente, l'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia viene in aiuto direttamente a questo Paese ed indirettamente all'Italia.

Infatti, nel novembre 1956, a seguito soprattutto della mancata esportazione delle banane per la chiusura del Canale di Suez, venne a determinarsi in Somalia una gravissima situazione economica, per cui l'Italia, alla quale è affidata la responsabilità del mandato fiduciario in quel Territorio, si trovò improvvisamente a fronteggiare una crisi che incideva mensilmente sul bilancio della Somalia per circa 300 milioni di lire.

Essendo stato calcolato a circa un miliardo di lire l'aggravio complessivo derivato da tale sfavorevole congiuntura, fu prospettata al Governo di Washington la nuova situazione creatasi in quel settore, chiedendo la sua collaborazione per superare le conseguenze di tale eccezionale periodo di crisi.

Il Governo americano si dichiarò disposto a concedere alla Amministrazione fiduciaria, nel quadro della sezione 402 della legge

aiuti 1953, un quantitativo di eccedenze agricole (riso e cotone) per il valore di un milione di dollari U. S. A., il cui controvalore in lire sarebbe stato integralmente destinato al Fondo di sviluppo della Somalia.

Così, il 24 giugno 1957 si addivenne, mediante Scambio di Note, alla conclusione formale di un primo Accordo secondo il quale veniva ceduto un certo quantitativo di cotone e di riso per lo scopo anzidetto.

Ma a tale Accordo si dovettero apportare successive modifiche per adattare l'invio ed il realizzo della merce a nuove circostanze. Soprattutto, si dovette procedere a Scambi di Note per quanto riguardava il collocamento del ricavato di giacenze non usufruite. È a questa contingenza che si riferisce il presente disegno di legge sottoposto alla nostra ratifica.

Onorevoli colleghi, il provvedimento è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che lo ha trasmesso alla Presidenza della Camera in data 14 luglio 1959 e ritengo che nulla osti alla favorevole decisione in merito alla ratifica.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Italia e gli Stati Uniti d'America:

Scambio di Note per l'assegnazione alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agricole per un milione di dollari in base alla Sezione 402 del Mutual Security Act, effettuato in Roma il 24 giugno 1957;

Scambio di Note che apporta alcuni emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato in Roma il 4-26 ottobre 1957;

Scambio di Note, che apporta ulteriori emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato a Roma il 18-28 marzo 1958.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca di Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.